COMITATO REGIONALE ABRUZZO
Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila
Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177
Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087
Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N.20

del 16 Ottobre 2023

SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

Programma Gare Calcio a 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

Programma Gare Calcio a 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ Calcio Paralimpico e Sperimentale

CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

ALLEGATI

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGNORI AVVOCATI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); MASSIMILIANO DI SCIPIO E MARIANELLA PIERLUIGI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 16.10.2023 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO .

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. SANNICOLESE 2011 AVVERSO IL RIGETTO DA PARTE DEL G.S. DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO L'ESITO DELLA GARA BASCIANO PONTEVOMANO/SANNICOLESE 2011 , DISPUTATA IL 24.9.2023 PER IL CAMPIONATO DI II CAT., GIRONE "D" (C.U. n° 18 del 5.10.2023 – C.R.A).

Con p.e.c. del 10.10.2023, la società A.S.D. Sannicolese 2011 ha impugnato la decisione sopra specificata deducendo l'irregolarità della posizione del calciatore Di Carlantonio Federico impiegato nell'occasione dal Basciano Pontevomano.

Osserva preliminarmente la Corte che il gravame deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione del suo esame nel merito, in quanto non conforme alla normativa di riferimento e, segnatamente, all'art. 76 comma V C.G.S., *in difetto di invio dell'appello alla controparte*, adempimento di cui la società non ha fornito prova nemmeno all'udienza di discussione, non essendosi presentata pur avendo chiesto l'audizione.

In ogni caso, anche nel merito l'appello non poteva che essere respinto, sulla base della normativa di riferimento, essendone chiaro il tenore e corretta la sua applicazione da parte del G.S. Infatti, ai sensi del C.U. della F.I.G.C. nº 233/A del 28.6.2023, il trasferimento dei calciatori tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla L.N.D. poteva avvenire dall'1.7.2023 al 15.9.2023, tramite liste di trasferimento debitamente compilate a cura degli aventi titolo, da depositarsi telematicamente presso i Comitati di competenza entro i detti termini *a cura della società cessionaria* e con decorrenza del tesseramento dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica).

Nel caso di specie, la lista di trasferimento *era stata creata* dalla società cedente Pol. D.D. Frondarola quando ancora aveva titolo per operare, consentendo in tal modo alla società cessionaria Basciano Pontevomano di completare la procedura l'ultimo giorno utile ai fini del trasferimento.

In maniera conforme alla norma, pertanto, il calciatore Di Carlantonio ha preso parte alla gara del 24.9.2023, essendo stato regolarmente tesserato per la società Basciano Pontevomano il 15.9.2023, come risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato.

Il fatto, poi, che il Comitato abbia provveduto ad aggiornare la posizione del calciatore il successivo 26.9.2023, non ha alcun rilevo giuridico posto che, come detto, il tesseramento decorre normativamente dall'apposizione della firma elettronica.

Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d'Appello,

DELIBERA

l'inammissibilità dell'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. SPORT CENTER CELANO AVVERSO L'INIBIZIONE AL DIRIGENTE MONTAGLIANI ARDITO AL 30.4.2024 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PROMOSPORT / SPORT CENTER CELANO, DISPUTATA L'1.10.2023 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C (C.U. n° 18 del 5.10.2023 – C.R.A.).

Con appello del 14.10.2023, la società A.S.D. Sport Center Celano ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. in quanto il dirigente: "*non inserito in distinta, ma riconosciuto dall'arbitro quale dirigente della Società ospite per aver arbitrato in precedenti occasioni (a seguito di verifica da parte del C.R.A. risulta essere tesserato con qualifica di Presidente Onorario), si posizionava all'esterno del terreno di gioco e per tutto il corso della gara rivolgeva insulti e gravi minacce all'arbitro. Lo stesso, inoltre, nel corso dell'intervallo stazionava indebitamente dinanzi gli spogliatoi continuando ad insultare il Direttore di gara e nel corso del secondo tempo, in occasione dell'espulsione di un dirigente ella squadra ospite, lanciava uno sputo verso l'arbitro, non colpendolo*".

Osserva la Corte che l'appello deve essere dichiarato inammissibile, con preclusione del suo esame nel merito, poiché tardivo ai sensi dell'art. 76 comma V C.G.S., essendo pervenuto in data 14.10.2023, ovvero oltre il termine di cinque giorni da quello in cui l'appellante ha ricevuto copia degli atti di gara (6.10.2023).

Per questi motivi, la Corte d'Appello Federale Territoriale

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 16/10/2023.

Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)

Il Presidente
(Concezio Memmo)